

## Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 3 dicembre 2014 presso la sede di BPI ITALIA Srl di Bologna, in via Pio La Torre, 2, si sono incontrati:

**BPI ITALIA Srl** con sede legale in Milano, Via Palmanova, 67, in persona del suo Presidente, Alessandro Ramazza, e del Direttore Personale, Organizzazione, Sistemi, Paola Barollo (di seguito anche la "Società" o "BPI Italia")

e

**FILCAMS – CGIL Nazionale** nella persona di Sandro Pagaria,  
**FISASCAT – CISL Nazionale** nella persona di Dario Campeotto,  
**UILTUCS – UIL Nazionale** nella persona di Gabriele Fiorino,  
(di seguito anche le "OO.SS. Nazionali")

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** dei lavoratori del Gruppo Obiettivo Lavoro (di seguito anche la "RSA" ed, insieme alla Società e alle OO.SS. Nazionali, le "Parti").

### Premesso che

- a. Nelle giornate del 29 settembre 2014 e dell'8 ottobre 2014 BPI Italia incontrava le OO.SS. Nazionali e la RSA dei lavoratori evidenziando un quadro complessivo preoccupante che tra l'altro rendeva necessario il ridimensionamento del personale delle filiali, con un processo di riorganizzazione che comportava 28 esuberi. Per tali ragioni BPI Italia evidenziava la necessità di aprire una procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della Legge 223/91, artt. 4 e 24.  
Nel corso di tali incontri le Parti concordavano nell'adozione di una serie di strumenti volti a ridurre l'impatto della riorganizzazione a livello occupazionale e sociale e nello specifico mediante:
  - i. la collocazione in mobilità del personale mediante il solo criterio dell'adesione individuale volontaria, intesa quale non opposizione al licenziamento;
  - ii. la previsione di un Piano di Incentivi a fronte della non opposizione alla collocazione in mobilità, aperta al personale delle filiali interessate dal piano di riorganizzazione e, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, aperta anche al personale non afferente al piano di riorganizzazione.
- b. Con lettera del 2 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 2, L. 223/91, BPI Italia ha quindi formalmente aperto la suddetta procedura di riduzione del personale relativamente a 47 esuberi su un organico di 78 unità (tempi indeterminati e determinati), nella quale sono state ampiamente illustrate le ragioni sottese alla necessità di riduzione del personale, tra cui:
  - i. il progressivo esaurirsi nel corso degli ultimi dodici mesi delle risorse del precedente Programma Operativo Comunitario e il mancato avvio del nuovo solo recentemente approvato unitamente al radicale mutamento delle modalità operative di relazione fra pubblico e privato per l'erogazione di servizi per il lavoro hanno determinato un crollo delle opportunità di fornitura dei servizi di BPI Italia verso le PP.AA; in particolare sono di molto

aumentate le attività che prevedono una presa in carico delle persone da parte dei CPI ed un successivo invio a società autorizzate e specialistiche come BPI Italia senza però che il flusso abbia raggiunto la continuità e l'intensità preventivata dagli stessi soggetti pubblici. Tale situazione ha determinato un mantenimento di costi fissi in assenza di ricavi tale rendere critica la situazione economica; a questo si aggiunga che il previsto avvio delle attività di servizio nell'ambito del programma comunitario Garanzia Giovani non è di fatto avvenuto nella quasi totalità delle Regioni determinando un collasso in termini di servizi erogabili e loro corrispettivo economico in quanto, oltre al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione dei servizi previsti tramite il ricorso anche società di natura privatistica si è contestualmente bloccata ogni altra attività ordinaria fino ad oggi elemento economico importante per BPI Italia nel suo rapporto con il mercato pubblico; tale contesto di carattere generale ha determinato perdite superiori al milione di euro e ha imposto un ripensamento dell'organizzazione della Società che risulta sovradimensionata rispetto all'attuale situazione di crisi del mercato in cui BPI Italia opera;

- ii. tale situazione di sostanziale forte contrazione della domanda ha determinato un profondo divario fra la programmazione iniziale basata sulla domanda di servizi dichiarata dalle PP.AA. e quanto effettivamente attivato, divario che supera di oltre il 50% di quanto inizialmente previsto.
- c. Con comunicazione del 2 dicembre 2014, BPI Italia riceveva la richiesta della fissazione di un incontro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 5., L. 223/91, che veniva concordato in data odierna, all'esito del quale le Parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
- la diminuzione del personale tramite strumenti non traumatici come l'esodo dei dipendenti che abbiano manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, a fronte dell'erogazione di quanto previsto da un apposito Piano Incentivi.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:**

## **1. PREMESSE**

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

## **2. STRUMENTI**

2.1 Le Parti individuano con il presente Accordo gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale di cui al successivo punto 2.2, alternativi a quelli dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse, al fine di evitare impatti traumatici e salvaguardare i livelli occupazionali.

2.2 Lo strumento individuato dalle Parti è:

2.2.1 La messa in mobilità dei lavoratori, assunti a tempo indeterminato e non in prova, che abbiano espresso la non opposizione al licenziamento, quantificabili in un numero massimo di **26**.



### **3. PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI: MESSA IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI**

- 3.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, L. 223/91, le Parti individuano come unico criterio di scelta da adottare per l'individuazione dei lavoratori da inserire nella procedura di mobilità, il criterio della "non opposizione al licenziamento" manifestata dai lavoratori dipendenti della Società assunti a tempo indeterminato e non in prova.
- 3.2 La Società rende disponibile ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – un Piano Incentivi come determinato nell'Accordo sottoscritto in data 8 ottobre 2014 dalle Parti firmatarie il presente Accordo.
- 3.3 La risoluzione dei rapporti di lavoro sarà comunicata singolarmente ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – con reciproca rinuncia del lavoratore e della Società al preavviso contrattualmente dovuto e alla relativa indennità; nessuna causa interruttiva o sospensiva potrà incidere sulla data di risoluzione che sarà indicata nella comunicazione di risoluzione.
- 3.4 I singoli lavoratori a cui sarà stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro procederanno a formalizzare la rinuncia ad impugnare il licenziamento con la sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2112 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ., contenente ampie rinunce delle parti ad ogni diritto e pretesa riguardante l'intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione; la sottoscrizione dovrà avvenire alla prima data utile indicata dalla Società.
- 3.5 Fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 3.4, i dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – procederanno con lo smaltimento completo di ferie e ROL, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Società, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.
- 3.6 A fronte della sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 3.4 del presente Accordo, BPI Italia procederà a riconoscere gli incentivi economici definiti dalle Parti nell'Accordo sottoscritto dalle Parti in data 8 ottobre 2014.
- 3.7 La liquidazione degli incentivi sarà effettuata al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al precedente punto 3.4.
- 3.8 Il termine di 120 giorni di cui all'art. 24, comma 1 della L. 223/91 resta invariato.

### **4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

- 4.1 Il presente Accordo vale ad espletare la procedura di esame congiunto ai sensi della L. 223/91, art. 4, co. 5 e seguenti, che si considera pertanto formalmente conclusa con la sua sottoscrizione.
- 4.2 Il presente Accordo verrà inviato – in ossequio alle vigenti disposizioni in materia – agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine, le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale della Società.



4.3 Le Parti si danno reciprocamente atto della espressa volontà di voler sanare ad ogni effetto di legge con la sottoscrizione del presente accordo eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale e ciò ai sensi dell'art.1 comma 45 della L. 92/12.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 3 dicembre 2014

**BPI ITALIA Srl,**

Alessandro Ramazza

Paola Barollo



**FILCAMS – CGIL,**

Sandro Pagaria

**FISASCAT – CISL**

Dario Campeotto

**UILTUCS – UIL**

Gabriele Fiorino

**La Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori del Gruppo OL**